

Sulla suddivisione in lotti delle gare pubbliche e sulla qualificazione di un consorzio stabile come “micro, piccola, media impresa”

di *Maria Gabriella Marrone e Antonio Papi Rossi*

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 23 novembre 2023, n. 10057 – Pres. Sabatino; Est. Urso – R.F.I. s.p.a. (*Avv. ti* Napolitano e Leonetti) c. Consorzio stabile E. (*Avv.* Lentini) e L'O. s.p.a. (*Avv.* Marzot) e I. s.p.a. (*Avv.* Brugnoletti)

Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Gara – Consorzio stabile – MPMI – Cumulo alla rinfusa – Requisiti di partecipazione – Suddivisione in lotti – Obbligo di motivazione – Favor participationis.

Il consorzio stabile è un operatore giuridico autonomo e, in quanto tale, può essere qualificato come MPMI sulla base dei requisiti posseduti ex se, non rilevando la possibilità di avvalersi, anche mediante l'istituto del c.d. cumulo alla rinfusa, dei requisiti delle imprese consorziate.

La scelta di suddividere in lotti una gara pubblica non sfugge all'obbligo di motivazione gravante sulla stazione appaltante e sindacabile, nel merito, in sede giurisdizionale, ancorché si tratti di un'attività ampiamente discrezionale in quanto essa soggiace al rispetto dei canoni generali dell'azione amministrativa.

DIRITTO

Omissis

2. Col primo motivo d'impugnazione l'appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel non dichiarare inammissibile il ricorso, considerato che il ricorrente non aveva indicato le dimensioni del “lotto minimo” che gli avrebbero consentito di partecipare alla gara, né aveva dimostrato il possesso dei requisiti necessari per partecipare a una procedura diversamente configurata; allo stesso modo, non risultava provata la qualificazione del Consorzio alla stregua di MPMI. Anzi, nella specie il Consorzio non sarebbe qualificabile in termini di MPMI, atteso che non ha mai fornito evidenza della sua capacità di partecipare attraverso requisiti propri: per questo, operando necessariamente attraverso i requisiti delle proprie consorziate, il Consorzio deve essere apprezzato nelle sue dimensioni quali-quantitative attraverso il cumulo dei dati delle imprese che vi partecipano. In ogni caso, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il proprio interesse all'impugnativa, non valendo a tal fine la sola (eventuale) qualificazione in termini di MPMI, ma occorrendo piuttosto dimostrazione della concreta incidenza lesiva degli atti di gara per la propria partecipazione.